

14 APR 2010

N. 00217/2010 REG.ORD.SOSP.
N. 00222/2010 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

Sul ricorso numero di registro generale 222 del 2010, proposto da:
Paolo Giuliani, rappresentato e difeso dagli avv. Roberto Paradisi, Filippo Boccioletti, con domicilio eletto presso Carla Conti Avv. in Ancona, corso Garibaldi, 19;

contro

Comune di Senigallia, rappresentato e difeso dagli avv. Laura Amaranto, Alessandro Lucchetti, con domicilio eletto presso Alessandro Lucchetti Avv. in Ancona, corso Mazzini, 156;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del provvedimento del Comune di Senigallia prot. 09/019687 del 24/12/09 notificato il 12/01/10 avente ad oggetto diniego permesso di costruire;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Senigallia;

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2010 il dott. Gianluca Morri
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato e considerato, ad un sommario esame:

- che dalla documentazione versata in atti pare effettivamente trattarsi di un edificio (ancorché fatiscente) chiuso per lo meno su tre lati e quindi dotato di propria volumetria ben definita e urbanisticamente rilevante;
- che, di conseguenza, l'intervento oggetto di diniego potrebbe effettivamente qualificarsi, al più, quale ristrutturazione di edificio condonato e non come nuova costruzione;
- che si rende quindi necessario sospendere l'esecuzione del provvedimento impugnato affinché il Comune completi l'istruttoria e si ridetermini tenendo conto di quanto sopra rilevato;

Visti gli artt. 19 e 21 della Legge 6.12.1971, n. 1034 nonché l'art. 36 del RD 17.8.1907 n. 642;

P.Q.M.

accoglie la suindicata istanza cautelare per le finalità sopra indicate.

La presente ordinanza è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2010 con l'intervento dei Magistrati:

Luigi Passanisi, Presidente

Giuseppe Daniele, Consigliere

Gianluca Morri, Primo Referendario, Estensore